

AGENZIA GENERALE
 PRO CREDIT S.R.L.
 35129 PADOVA - VIA SAN CRISPINO 28
 TEL. 049 7801785 - FAX 049 7801779
 e-mail: padova@coface.it

Appendice N°	1	a Polizza N°	1887241	Effetto del	30-06-2011
Contraente	G.A.N.T. - GRUPPO AGENTI NUOVA TIRRENA PRESIDENTE PRO TEMPORE PIETRO MELIS				
	ORISTANO	Cod. Fisc.	MLSPT47H06B7450		
Beneficiario	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.				
	VIA MASSIMI 158	ROMA			
CON LA PRESENTE APPENDICE, CHE AD OGNI EFFETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA SOPRAINDICATA POLIZZA, SI DICHIARA QUANTO SEGUE: A parziale modifica dell'art. 5 parte I delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che la percentuale della cauzione prestata agli Agenti, in rapporto al portafoglio denunciato al 30 giugno di ogni annualità, viene aumentata dal 4% sino al 6,50% .					
- Fermo il Resto -					
Diritti di Appendice	Diritti	Imposte	Totale		
	Eur 0,00	Eur 0,00	Eur 0,00		
Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in PADOVA il 14-09-2011					
Il Contraente	Il Beneficiario	L'Assicuratore coface ASSICURAZIONI S.p.A. Il Procuratore Andrea Battazin			
Per quietanza della somma di Eur 0,00		L'Esattore			

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO



Polizza n° 1887241

POLIZZA COLLETTIVA AGENTI DI ASSICURAZIONE

Convenzione stipulata tra:

1) COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SpA

VIA G. SPADOLINI 4

20142 MILANO

(in seguito denominata Assicuratore)

2) IL GRUPPO AGENTI

G.A.N.T. - GRUPPO AGENTI NUOVA TIRRENA

PRESIDENTE PRO TEMPORE PIETRO MELIS

VIA TIRSO, 79

09170 ORISTANO (OR)

C.F. MLSPTR47H06B7450

(in seguito denominato Contraente)

3) LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

VIA MASSIMI 158

00136 ROMA (RM)

(in seguito denominata Beneficiario)

Premesso che

- gli Agenti in libera gestione sono tenuti a prestare a favore del Beneficiario la cauzione individuale prevista dall'art. 4 dell'accordo nazionale Agenti stipulato il 23-12-2003 (appresso indicato A.N.A.);
- il Beneficiario ha aderito a che tale cauzione sia prestata attraverso polizza fideiussoria rilasciata dall'Assicuratore;
- è interesse di tutte le parti semplificare anche amministrativamente il rilascio delle garanzie e la copertura dei singoli rischi;
- con tali finalità viene stipulata la presente Convenzione, destinata a regolare il rapporto tra Beneficiario, Assicuratore e contraente (gruppo Agenti in nome e per conto degli Agenti);

Ciò premesso le parti convengono quanto appresso

Parte I - Disciplina della Convenzione

Art. 1 - Attraverso la presente Convenzione l'Assicuratore presta a favore del Beneficiario e nell'interesse dei singoli Agenti inclusi in rischio, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 4 dell'A.N.A. secondo le condizioni di assicurazione convenute di seguito. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso con il contestuale versamento di un importo pari a Euro 10,00= per diritti, si intenderà rinnovata annualmente secondo quanto previsto all'art. 3 e sarà senza effetto alcuno in caso di mancata accettazione da parte del Beneficiario dei nominativi assicurati secondo le previsioni dell'art. 2.


Art. 2 - Per consentire adeguata istruttoria sui nominativi da assumere in garanzia con la prima copertura assicurativa, il Beneficiario, prima dell'inizio di efficacia della stessa, fornirà all'Assicuratore un supporto meccanografico (mediante file di excel) contenente la anagrafica di tutti gli Agenti persone fisiche e società nonché dei delegati allo svolgimento delle attività assicurative

delle singole agenzie societarie con i seguenti dati:

- nome (ragione sociale) ed indirizzo (sede) dell'Agente, codice fiscale;
- nome, indirizzo e codice fiscale dei delegati (se società agenziale);
- data di conferimento incarico;
- ammontare del portafoglio affidato all'Agente;
- ammontare della cauzione richiesta;
- documentazione patrimoniale dell'Agente (per richieste superiori a 250.000,00 Euro).

ST. N. 10166395

COPIA NON VALIDA



COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: 20141 MILANO - VIA G. SPADOLINI, 4 - TEL. 0248335.1 - FAX 0248335404
www.coface.it - CAPITALE SOCIALE € 20.000.000 (I.V.) - R.E.A. MILANO 1289904 - REGISTRO IMPRESE MILANO 278823 - COD. FISC./PARTITA IVA 09035300153 - COD. ISVAP 928
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI E DELLA RIASSICURAZIONE CON I D.M.M. N. 17968 DEL 13/12/1988 (G.U. N. 298 - 21/12/1988) E N. 10090 DEL 03/09/1991 (G.U. N. 211 - 09/09/1991)



Nei trenta giorni successivi l'Assicuratore, eseguiti gli opportuni accertamenti istruttori sui nominativi indicati, ne comunicherà l'esito al Beneficiario, indicando espressamente i soggetti per i quali intende prestare la garanzia e quelli per i quali l'assunzione non è accettata, liquidando il relativo premio per la annualità. In caso di accettazione da parte del Beneficiario verrà emessa copertura assicurativa annuale che farà riferimento alla presente Convenzione di cui forma parte integrante. Tale copertura assicurativa, a cui verrà assegnato un numero di identificazione di polizza, avrà effetto dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e coprirà retroattivamente anche il periodo relativo all'istruttoria. In caso di mancata accettazione da parte del Beneficiario, la presente Convenzione si intenderà risolta senza effetto alcuno.

Art. 3 - La presente Convenzione si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti che dovrà pervenire alle altre due parti entro i 60 giorni anteriori alla sua scadenza. Per ciascuna annualità verrà emessa copertura assicurativa annuale che farà riferimento alla presente Convenzione di cui forma parte integrante. Alla suddetta copertura assicurativa annuale verrà assegnato un numero di identificazione di polizza, ferme restando in ogni caso le condizioni della presente Convenzione e senza quindi la necessità di formalizzare annualmente la stessa.

Art. 4 - Ciascuna copertura assicurativa annuale ha decorrenza dal 01/07 e scadenza al 30/06 e copre le perdite subite dal Beneficiario nell'annualità sopra indicata e scoperte e denunciate all'Assicuratore non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza della annualità. Decorso l'anzidetto termine, tali perdite non sono più coperte, anche se la presente Convenzione dovesse essere rinnovata, tacitamente o con modifiche, nell'anno o negli anni successivi.

Art. 5 - Il tasso di premio relativo alla prima annualità è convenuto nella misura dello TCA 0,70%, tenendo conto del periodo di garanzia effettivamente usufruito. L'importo della cauzione prestata dagli Agenti è pari al 4% del portafoglio dell'Agenzia al 30/06 di ogni annualità con un minimo di Euro 10.000,00= e con un massimo di Euro 250.000,00= (per gli Agenti di nuova nomina ci si riferisce al portafoglio affidato in sede di conferimento dell'incarico). Convenzionalmente si assume, quale "portafoglio", la sommatoria delle annualità di premi incassati dall'agenzia nell'anno solare precedente al lordo di accessori, imposte e provvigioni.

Art. 6 - L'obbligo di pagamento del premio grava su ogni singolo Agente in relazione dell'ammontare della cauzione costituita nel suo interesse. Tuttavia, ai fini della presente Convenzione e delle coperture assicurative ad essa riconducibili, il Beneficiario si impegna ad anticipare il pagamento all'Assicuratore sia del premio annuale sia del conguaglio per tutta la durata delle garanzie senza poter opporre l'eventuale mancato recupero presso l'Agente. Il mancato pagamento del premio annuale o dei conguagli nel termine convenzionalmente stabilito determina l'applicazione dell'art. 1901 c.c..

Art. 7 - Il pagamento del premio annuo, degli eventuali rinnovi e conguagli avverrà in unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione della liquidazione da parte dell'Assicuratore.

Art. 8 - Il Beneficiario, in caso di rinnovo automatico della presente Convenzione, fornirà entro 30 gg. dalla scadenza annuale all'Assicuratore supporto meccanografico riepilogativo completo, aggiornato all'ultimo giorno del mese precedente, contenente le indicazioni di cui all'art. 2 che precede, con evidenza delle eventuali variazioni richieste. L'Assicuratore riformulerà la completa istruttoria sui nominativi e comunicherà, nei trenta giorni successivi, i relativi esiti, indicando espressamente i soggetti per i quali intende prestare la garanzia e quelli per i quali l'assunzione non è accettata, liquidando il relativo premio per la annualità. Le decisioni relative ad una annualità non vincolano in alcun modo l'Assicuratore per le diverse annualità. Il Beneficiario potrà tuttavia, in caso di rifiuto dell'Assicuratore alla copertura di almeno il 25% dei nominativi, dichiarare che non intende rinnovare la presente Convenzione. In tal caso la presente Convenzione si considererà estinta alla data di scadenza della annualità.

Art. 9 - L'Assicuratore potrà limitare la cauzione per il singolo nominativo all'importo ritenuto congruo rispetto alle valutazioni patrimoniali sul soggetto obbligato ed il Beneficiario potrà decidere se aderire o meno ad una copertura parziale.

Art. 10 - Per i nuovi Agenti nominati nel corso della annualità assicurativa, il Beneficiario fornirà le medesime indicazioni previste all'art. 2 con cadenza trimestrale, chiedendo l'assunzione in garanzia. Nei trenta giorni successivi l'Assicuratore, eseguiti gli opportuni accertamenti istruttori sui soggetti indicati, ne comunicherà l'esito al Beneficiario, indicando espressamente i soggetti per i quali intende prestare la garanzia e quelli per i quali l'assunzione non è accettata, liquidando il relativo premio. Per gli Agenti assunti in garanzia la copertura decorrerà dalla data di nomina e durerà fino alla scadenza della annualità, salvi i rinnovi come disciplinati sopra.

Art. 11 - L'ipotesi di disdetta alla presente Convenzione determina l'inapplicabilità di nuovi rischi successivamente alla data della scadenza della copertura assicurativa annuale in corso nonché la limitazione della copertura alle perdite verificatesi nell'annualità in corso e la decadenza decorsi 12 mesi dalla scadenza della annualità stessa.

Seguito polizza n° 1887241

Parte II - Condizioni di Assicurazione.

Art. 1 - L'Assicuratore in relazione allo specifico nominativo assunto in garanzia e per l'importo massimo stabilito garantisce al Beneficiario il risarcimento delle perdite che a qualsiasi titolo dovesse subire in conseguenza diretta ed immediata di fatti imputabili all'Agente od alle persone di chi questi deve rispondere, e che configurano inadempimento di qualsivoglia obbligazione assunta in dipendenza del contratto di agenzia. La garanzia non comprende le perdite derivanti da fatti o comportamenti posti in essere antecedentemente alla data di assunzione in garanzia del singolo nominativo. Resta espressamente escluso dalla copertura della presente Convenzione e delle coperture assicurative ad essa riferite l'accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale, previsto dall'art. 12 ter dell'A.N.A. .

Art. 2 - La garanzia prestata per il singolo Agente cessa in ogni caso dopo che il Beneficiario è venuto a conoscenza di un fatto che possa dar luogo al ricorso all'Assicuratore, anche se non denunciato. L'eventuale rinnovo della copertura non vale ad escludere tale cessazione, salvo che l'Assicuratore non ne venga informato e non presti il proprio consenso.

Art. 3 - La somma assicurata in relazione ad ogni singolo nominativo, risultante dai supporti meccanografici o dalle specifiche richieste di assunzione o variazione in corso d'anno, non potrà superare il 4% dell'ammontare del portafoglio dell'Agenzia con un minimo di Euro 10.000,00= ed un massimo di Euro 250.000,00=, o per importi superiori qualora sussista il benessere della Compagnia, come previsto all'art. 2 della Parte I. Convenzionalmente si assume, quale "portafoglio", la sommatoria delle annualità di premi incassati dall'agenzia nell'anno solare precedente al lordo di accessori, imposte e provvigioni. L'Assicuratore non sarà comunque tenuto a pagare nel corso di ogni annualità assicurativa, a titolo di risarcimento sinistri, una somma cumulativa superiore a 7 volte i premi pagati nell'annualità; i sinistri inerenti il singolo agente saranno attribuiti all'annualità nella quale si sono verificate le prime perdite tempestivamente denunciate all'Assicuratore e da questi risarcite.

Art. 4 - Il Beneficiario è obbligato a dare avviso all'Assicuratore, entro 30 giorni dalla conoscenza, a mezzo lettera raccomandata o fax, di ogni fatto che possa impegnare la garanzia, facendo seguire al più presto un rapporto dettagliato contenente ogni notizia e prova in merito. Il Beneficiario è obbligato ad indicare esattamente la data di accadimento del primo evento di sua conoscenza che ha determinato il verificarsi della perdita. Dovrà altresì trasmettere copia dei verbali di ispezione e di riconsegna dell'agenzia, nonché ogni documento contabile (compreso il conteggio delle indennità conseguenti alla risoluzione del rapporto) idoneo a provare il danno. Dovrà inoltre curare con diligenza professionale le azioni necessarie nei confronti del debitore tenendo costantemente informato l'Assicuratore e fare quanto in sua facoltà per contenere il danno. Il Beneficiario è in ogni caso tenuto, per avvalersi delle garanzie di cui alla presente Convenzione, a far cessare il contratto di Agenzia con l'Agente inadempiente.

Art. 5 - Il pagamento del risarcimento sarà effettuato, da parte dell'Assicuratore, nei termini che seguono:

- in caso di concorde chiusura dei conti, entro 30 giorni della stessa, e previa trasmissione all'Assicuratore del relativo verbale;
- in caso di controversia tra Beneficiario ed Agente:
 - a) se la controversia è radicata, entro 30 giorni dalla prima udienza del processo, previa trasmissione all'Assicuratore del relativo verbale e delle difese, e semprechè non risultino manifestamente fondate le difese o le contropretese dell'Agente.
 - b) se la controversia non è ancora radicata, dopo la chiusura dei conti la valutazione della perdita verrà determinata di comune accordo tra Beneficiario ed Assicuratore; nei successivi 30 giorni verrà liquidato l'importo dovuto.

Art. 6 - Qualora nella controversia insorta tra Beneficiario ed Agente dovesse risultare con sentenza definitiva l'inesistenza totale o parziale e comunque l'estinzione del credito risarcito a termini di contratto il Beneficiario restituirà all'Assicuratore gli importi pagati con gli interessi legali, previa deduzione dal capitale dovuto degli eventuali recuperi frattanto effettuati dall'Assicuratore stesso. In nessun caso il Beneficiario potrà addivenire a transazioni con l'Agente senza consenso espresso dell'Assicuratore pena la sanzione di decadenza della garanzia ed il conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate dall'Assicuratore.

Art. 7 - Nella quantificazione del risarcimento si dedurrà, dalla perdita accertata come sopra, oltre agli eventuali recuperi nel contempo effettuati, qualsiasi credito dell'Agente verso il Beneficiario. Qualora il danno superi la somma assicurata tale deduzione verrà effettuata proporzionalmente a favore del Beneficiario e dell'Assicuratore in relazione al rischio rispettivamente sopportato.

Art. 8 - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza delle coperture assicurative riferite alla presente Convenzione l'Assicuratore resta surrogato al Beneficiario in ogni diritto ed azione nei confronti dell'Agente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme corrisposte per capitale ed interessi nonché di tutte le spese sostenute. All'Assicuratore competerà pure in tal caso l'azione di regresso ex art. 1950 C.C.. Nel caso in cui il danno superi l'indennizzo dell'Assicuratore, le parti si coordinano in relazione all'effettuazione dell'azione di recupero. I recuperi saranno ripartiti tra le parti in proporzione alla relativa quota di danno effettivamente sopportata, al pari delle spese legali necessarie. Ove l'Assicuratore lo richieda, il Beneficiario formalizzerà la cessione dei diritti ed azioni fino alla concorrenza delle somme indennizzate mettendo altresì a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione necessaria per consentire l'esercizio diretto dell'azione.

Art. 9 - Nell'ambito dei rapporti tra Beneficiario ed Assicuratore qualsiasi controversia nascente in ordine di validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione delle coperture assicurative riferite alla presente Convenzione sarà risolta da due arbitri nominati dalle parti, e in caso di disaccordo tra questi, attraverso la nomina di un terzo arbitro, designato dai primi due e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale di Milano. Il collegio siederà in Milano e deciderà secondo diritto ma senza formalità di procedura. Il lodo sarà vincolante per le parti ed impugnabile solo in caso di nullità e nelle ipotesi di cui all'art. 395 C.P.C..

Art. 10 - Le parti si impegnano a modificare la presente Convenzione in conformità ad eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'ambito degli accordi collettivi o delle norme di legge in materia, ferma restando la facoltà di una delle parti a risolvere immediatamente la Convenzione stessa qualora non intenda accettare tali modifiche, con le conseguenze già disciplinate all'art. 11 parte I che precede.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in PADOVA il 12-08-2010

L'ASSICURATORE

IL BENEFICIARIO

IL CONTRAENTE

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente:

Parte I

Art. 3 - Automatico rinnovo

Art. 4 - Termine per la denuncia delle perdite-decadenza in caso di rinnovo

Art. 6 - Sospensione e risoluzione della garanzia - art. 1901 c.c.

Art. 9 - Poteri di limitazione

Art. 11 - Effetti della disdetta o mancato rinnovo

Parte II

Art. 1 - Esclusione dalla copertura nel caso di liberalizzazione del portafoglio dell'agenzia

Art. 2 - Cessazione automatica della garanzia anche in caso di rinnovo

Art. 3 - Ammontare massimo della cauzione - automatica riduzione - limite del risarcimento per annualità

Art. 6 - Obbligo di restituzione - Divieto di transazione - effetti

Art. 9 - Clausola compromissoria

Art. 10 - Facoltà di recesso per modifiche normative o degli accordi collettivi

L'ASSICURATORE

IL BENEFICIARIO

IL CONTRAENTE